

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMBARCAZIONE DA DIPORTO SENZA EQUIPAGGIO

Condizioni Generali

1: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'armatore, rappresentato da Equinoxe Viaggi S.r.l., concede in locazione al locatario l'imbarcazione da diporto senza equipaggio, indicata nella comunicazione di conferma di locazione.

2: CONSEGNA DELLA BARCA

2.1 L'armatore consegnerà l'imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, in stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e assicurata ai sensi di cui al successivo art. 11 ed in regola con le leggi e normative vigenti nel Paese in cui la barca è registrata e naviga.

2.2 All'atto della consegna, l'armatore fornirà al locatario un inventario in cui sono specificate le condizioni e l'equipaggiamento della barca e consegnerà allo stesso i documenti relativi alla barca locata indicanti l'area ed il periodo di navigazione autorizzati e coperti dalla polizza assicurativa.

La sottoscrizione dell'inventario da parte del locatario implica il riconoscimento da parte dello stesso di aver ricevuto l'imbarcazione in buono stato di manutenzione, idonea all'uso pattuito e dotata di tutti gli accessori regolamentari.

2.3 Il locatario deve provvedere al pagamento della cauzione di cui al successivo articolo 10, qualora prevista, in contanti o a mezzo carta di credito.

2.4 Alla consegna, il locatario deve altresì esibire all'armatore i seguenti documenti:

- un documento di identificazione personale;
- la patente nautica dello skipper qualora richiesta;
- copia della lista equipaggio, conforme all'originale consegnato ad Equinoxe Viaggi al momento del saldo, indicante i dati anagrafici e di identificazione di tutte le persone imbarcate.

2.5 L'obbligo di consegna dell'imbarcazione diventa esigibile per l'armatore soltanto dopo che il locatario avrà provveduto a corrispondere l'intero corrispettivo della locazione, avrà versato la cauzione, avrà sottoscritto l'inventario ed esibito i documenti di cui sopra.

3: RITARDO NELLA CONSEGNA E MANCATA CONSEGNA

3.1 Se per qualsiasi motivo l'armatore non potesse consegnare l'imbarcazione locata nel giorno e ora stabiliti nella comunicazione di conferma di locazione, sarà in facoltà del locatario ottenere il rimborso della relativa quota giornaliera non goduta.

3.2 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'armatore non potesse consegnare l'imbarcazione locata avrà la possibilità di consegnarne un'altra di analoghe caratteristiche entro quarantotto ore con l'obbligo di rimborsare al locatario la sola quota giornaliera eventualmente non goduta. Qualora il ritardo si prolunga oltre il suddetto periodo, il locatario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'armatore nelle ventiquattro ore successive e avrà diritto di ottenere esclusivamente la restituzione integrale del prezzo pagato.

4: ABILITAZIONE

4.1 L'armatore non è tenuto a verificare preventivamente le competenze nautiche dichiarate dal locatario.

4.2 Qualora il locatario, all'atto della consegna, si mostrasse incapace a condurre l'imbarcazione – ad insindacabile giudizio dell'armatore - il contratto si intenderà risolto di diritto ed il prezzo versato dal locatario sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale.

Ove ve ne sia la possibilità, l'armatore potrà imporre la presenza a bordo, a spese del locatario, di uno skipper di esperienza.

In caso di rifiuto del locatario ad imbarcare lo skipper, il contratto si intenderà risolto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale.

5: OBBLIGHI DEL LOCATARIO

5.1 Avvenuta la consegna, il locatario è l'unico responsabile della barca e delle attrezzature e risponde in proprio per qualsiasi danno arrecato alla barca, alle attrezzature ed equipaggiamenti, all'equipaggio e ai terzi (ivi compresi gli ospiti presenti a bordo). Pertanto, l'armatore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti, in conseguenza dell'utilizzo dell'imbarcazione, dal locatario o da terzi a qualunque titolo imbarcati, salvo che tali danni discendano da difetti propri dell'imbarcazione.

5.2 Il locatario è assoggettato a tutti gli obblighi legali e doveri propri della figura del "Comandante di imbarcazione".

5.3 Il locatario è tenuto a restituire l'imbarcazione nei termini temporali e spaziali fissati nella comunicazione di conferma di locazione, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto l'uso, con le medesime caratteristiche, priva di alcuna modificazione ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti all'atto della consegna.

5.4 Su richiesta dell'armatore, il locatario e/o lo skipper sono tenuti a dichiarare per iscritto le loro competenze nautiche.

5.5 Il locatario è tenuto a conoscere e rispettare le leggi e i regolamenti sulla nautica da diporto vigenti nell'area di crociera.

Con la sottoscrizione della proposta di locazione, il locatario solleva espressamente l'armatore da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati.

5.6 Alla data di inizio della locazione, il locatario deve aver compiuto i diciotto anni di età.

6: USO DELLA BARCA

Il locatario è tenuto ad usare l'imbarcazione con particolare diligenza, secondo le buone regole marinaresche, la corretta tecnica nautica, le caratteristiche tecnico-strutturali proprie dell'imbarcazione, oltre che secondo quanto indicato dai documenti di bordo ed in conformità con l'impiego convenuto.

Il locatario si impegna a:

- adibire l'imbarcazione esclusivamente ad uso diportistico, prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri, pesca professionale e qualsiasi genere di commercio;
- rispettare il numero massimo delle persone trasportabili;
- rispettare le aree e i periodi di navigazione autorizzati e comunque navigare solo nelle acque consentite per il tipo dell'imbarcazione;
- rispettare le leggi del paese ospitante, le normative riguardanti le dichiarazioni di dogana, le disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquee;
- prestare ascolto all'autorità portuale ed agli avvisi ai naviganti, in particolare quando sussistano limiti e divieti alla navigazione in caso di maltempo e/o di pericolosità per la navigazione;
- navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé e per l'equipaggio;
- mantenere la barca in corretto stato di navigabilità per tutta la durata del periodo di locazione;

- informare l'armatore, all'atto della prenotazione, dell'intenzione di utilizzare la barca per competizioni veliche e regate o per attività didattiche, ricevendo la relativa autorizzazione.
- mantenere aggiornati i documenti di navigazione, riportando sul giornale di bordo arrivi e partenze dai porti, condizioni atmosferiche, ore di motore effettuate, danni, riparazioni;
- non navigare in zone pericolose in conseguenza di guerre, ostilità, operazioni militari e nelle zone dove è interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi l'assicurazione non è operante;
- non sublocare l'imbarcazione in oggetto.

7: SPESE CORRENTI

Sono a carico del locatario tutte le spese correnti relative all'uso ed ai consumi di bordo per il periodo della locazione.

8: MANUTENZIONE E CURA DELL'IMBARCAZIONE

Il locatario si impegna ad avere cura dell'imbarcazione, a mantenere in ordine le attrezzature sia interne che esterne, a mantenere funzionanti ed in corretto uso le dotazioni e gli accessori, a riconsegnare l'imbarcazione nelle condizioni in cui gli è stata consegnata.

Il locatario si impegna, inoltre, ad effettuare a proprie spese – durante il periodo di locazione – i lavori di manutenzione ordinaria e di cura quotidiana.

9: DANNI, AVARIE, INCIDENTI

9.1 In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, collisioni, perdita degli equipaggiamenti, il locatario deve immediatamente avvisare telefonicamente l'armatore, pena la perdita della garanzia assicurativa, e deve inviare allo stesso entro le successive 24 ore un dettagliato rapporto scritto su quanto accaduto.

9.2 Il locatario potrà proseguire la navigazione soltanto qualora la continuazione della crociera non aggravi i danneggiamenti subiti dall'imbarcazione, né possa cagionare pericolo per altre imbarcazioni e/o per le persone.

9.3 Qualora l'imbarcazione subisca avarie che ne pregiudichino l'utilizzazione per un periodo superiore alle 24 ore, il locatario avrà diritto di ottenere il rimborso delle rate giornaliere del prezzo eccedente detto periodo solo nel caso in cui l'avaria non dipenda da un comportamento imperito e/o colposo del locatario.

9.4 Eventuali riparazioni ed assistenza da terzi dovranno essere autorizzate dall'armatore e le relative spese saranno rimborsate dallo stesso al locatario al rientro al porto d'imbarco – dietro presentazione delle pezze giustificative – solo se i guasti siano stati determinati da un difetto della barca.

In tal caso, il locatario potrà recedere dal contratto se il tempo occorrente per le riparazioni sia superiore a 2 giorni.

In caso di risoluzione del contratto, il locatario avrà diritto alla restituzione dei canoni relativi ai giorni non goduti.

10: CAUZIONE

10.1 Al momento della consegna dell'imbarcazione, il locatario è tenuto a versare all'armatore la cauzione indicata nella comunicazione di conferma di locazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto.

10.2 Il deposito cauzionale è improduttivo di interessi legali.

10.3 Il mancato versamento della cauzione è causa di risoluzione del contratto ed il prezzo versato dal conduttore sarà trattenuto dall'armatore a titolo di penale.

10.4 La cauzione verrà restituita al locatario all'atto dello sbarco o, al più tardi, entro un mese dallo sbarco dopo che l'armatore avrà constatato l'assenza di danni, di avarie, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal locatario durante la locazione.

10.5 In caso di danni all'imbarcazione coperti dalla polizza assicurativa, la cauzione sarà restituita al locatario solo dopo che l'assicurazione avrà liquidato il danno.

10.6 E' fatto, comunque, salvo il diritto dell'armatore di pretendere il danno eccedente l'ammontare della cauzione.

11: ASSICURAZIONE

L'imbarcazione è coperta da polizza assicurativa contro tutti i danni che possano verificarsi alla barca per la perdita totale e parziale dell'imbarcazione, per il furto totale e parziale della barca e delle sue attrezzature, per la responsabilità civile.

L'assicurazione non copre:

- i danni cagionati per fatto e colpa del locatario all'imbarcazione e alle attrezzature
- il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del locatario e dei trasportati
- i danni patiti dal locatario e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile dell'armatore.

12: RICONSEGNA DELLA BARCA

12.1 Il locatario si obbliga a restituire puntualmente l'imbarcazione, nei termini temporali e nel porto indicati nella comunicazione di conferma di locazione.

L'itinerario della crociera deve essere programmato in modo tale da consentire il ritorno nei tempi stabiliti, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

12.2 Nel caso di ritardo nella riconsegna, verrà applicata a carico del locatario una penale pari al prezzo giornaliero pattuito per ogni sei ore di ritardo, oltre il risarcimento del danno che l'armatore dovesse subire per la mancata consegna al locatario successivo.

Viene considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l'imbarcazione nel porto di consegna, qualora il locatario interrompesse o terminasse la crociera in un porto diverso da quello indicato; in tal caso restano a carico del locatario anche le spese di trasporto o di trasferimento al porto di consegna.

12.3 All'atto della riconsegna della barca, l'armatore ed il locatario verificheranno le condizioni della barca e provvederanno alla redazione dell'inventario.

Il locatario è custode dell'imbarcazione sino al momento in cui l'inventario non venga sottoscritto da entrambe le parti.

13: RECESSO DEL LOCATARIO ED INTERRUZIONE DELLA CROCIERA

13.1 Il locatario che intenda recedere dal contratto deve darne tempestiva comunicazione scritta all'armatore a mezzo lettera raccomandata da inviare ad Equinoxe Viaggi S.r.l.

Nel caso di recesso del locatario, l'armatore ha diritto di trattenerne o di pretendere

- gli acconti versati o da versare qualora la comunicazione del recesso avvenga prima del saldo.
- gli acconti ed il saldo, se la comunicazione avvenisse dopo il saldo.

13.2 In caso di interruzione della crociera, il locatario non avrà diritto ad alcun rimborso.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
- il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di "pacchetto turistico" (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95 .

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA

L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:

- estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

4) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisi. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI

Allatto della prenotazione, ovvero allatto della richiesta impegnativa, il cliente è tenuto a versare un acconto pari al 25% della quota complessiva oltre alla quota di iscrizione ed alle coperture assicurative obbligatorie (2% vedi scheda tecnica). Il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei trenta giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare all'atto dell'iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto. Nel caso di noleggio imbarcazioni e/o conferma di altri particolari servizi sono previste regole diverse di pagamento che saranno comunicate al momento della prenotazione.

6) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre alla quota di iscrizione, le penali nella misura di seguito indicata (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d'inizio del viaggio):

- 20% sino a 30 giorni prima della partenza
- 30% sino a 20 giorni prima della partenza
- 75% sino a 8 giorni prima della partenza
- 100% da 7 giorni prima della partenza.

Nel caso di noleggio imbarcazioni e/o conferma di altri particolari servizi sono previste regole di recesso del consumatore differenti che saranno comunicate al momento della prenotazione.

Nel caso di gruppi preconstituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proprio (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitorie secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tanne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi

inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.

In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa del vettore per danni fino all'ammontare di € 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a L. 236.192.000 AL 30/06/98).

La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D. Lgs. 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate dal presente catalogo.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:

- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n.249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

19) ASSICURAZIONI

Per iscriversi ad un viaggio Equinox Viaggi S.r.l., il consumatore è tenuto ad aderire alle Coperture Assicurative Obbligatorie proposte contestualmente alla sottoscrizione del contratto di viaggio.

In alternativa dovrà dichiarare e, se si chiede, dimostrare, di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le medesime somme assicurate, rinunciando contestualmente alla polizza proposta da Equinox Viaggi S.r.l., salvo il pagamento della quota di iscrizione.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORTMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

C) ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Equinox Viaggi S.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Equinox Viaggi S.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermediario di servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesie, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiviet

SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Equinox Viaggi S.r.l.
Autorizzazione Regionale n. 68/AV
Equinox Viaggi S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 111/95, polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 800176 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Quota di iscrizione (compresa copertura assicurativa Assistenza, Rimborso Spese Mediche e Bagaglio Navale Assicurazioni S.p.A.): € 45,00 a persona.
Coperture Assicurative Obbligatorie Navale Assicurazioni S.p.A (vedi "Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici" Art. 19 Assicurazioni): Annullamento e Interruzione Viaggio: 2,00% del costo del viaggio (compresa spesa di gestione) da pagarsi all'atto della prenotazione.
Potete trovare le condizioni delle polizze sul nostro sito www.equinox.it oppure richiederle alla Vs. agenzia o ai nostri uffici.

Avvertenza importante

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'Art. 16 della L.296/98. La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Privacy

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.